

FISCALITÀ INTERNAZIONALE***Ampliata la platea dei contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dal 2020 si amplia la platea dei **contribuenti soggetti ad Ivie e Ivafe**, rispettivamente sugli **investimenti esteri immobiliari** e sui **prodotti finanziari**.

Infatti, l'[**articolo 1, comma 710**](#), lett. b), della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha modificato l'[**articolo 19 D.L. 201/2011**](#) in relazione ai **soggetti obbligati** al versamento delle imposte patrimoniali estere Ivie e Ivafe.

Fino al 31.12.2019, l'[**articolo 19, commi 14**](#) (Ivie) e [**18**](#) (Ivafe) prevedeva che i soggetti passivi delle imposte erano **solo le persone fisiche**.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, come dispone il [**comma 711**](#), è stato modificato l'ambito di applicazione soggettiva estendendo anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** l'obbligo di versamento dell'imposta patrimoniale estera.

Tale circostanza ha comportato una **rivisitazione del Quadro RW** presente nel Modello Redditi società di persone e nel modello Redditi enti non commerciali, con **l'inserimento dei campi relativi al conteggio delle patrimoniali**. Invero, il **quadro RW degli enti non commerciali** era stato integrato **già nel modello Redditi 2020 per il 2019**.

Tuttavia, ciò era esclusivamente a servizio degli **enti non commerciali con un esercizio a cavallo d'anno**. Se, ad esempio, un ente non commerciale ha un esercizio dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 avrà compilato il **Modello Redditi 2020 in relazione a tale periodo** di imposta e **avrà liquidato Ivie e Ivafe solo sui sei mesi del 2020**.

Inoltre, per uniformare l'Ivafe all'imposta di bollo, l'[**articolo 134 D.L. 34/2020**](#) (Decreto Rilancio) ha modificato il [**comma 20 dell'articolo 19, D.L. 201/2011**](#). In particolare, per i **soggetti diversi dalle persone fisiche** operano le seguenti previsioni:

- è dovuta l'Ivafe fissa di 100 euro su conti correnti e libretti di risparmio. Rimane ovviamente confermata l'Ivafe al 2 per mille sugli altri prodotti finanziari;
- è fissato anche per l'ivafe un importo massimo di 14.000 euro, come per l'imposta di bollo italiana. È appena il caso di sottolineare come la soglia massima di 14.000 euro non operi per le persone fisiche.

I codici tributo sono stati aggiornati con la **risoluzione AdE 26/E/2020** e sono riportati nella successiva tabella.

- 4041 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”;
- 4042 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”;
- 4044 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4045 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
- 4046 “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”;
- 4043 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
- 4047 “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4048 “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Tra gli enti non commerciali si annoverano anche i **trust**.

Al riguardo, si ricorda che **la liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe**:

- è dovuta solo se il trust è residente in Italia;
- è dovuta dal trust ma non anche dai titolari effettivi;
- in caso di **trust interposto**, è dovuta dai soggetti nei cui confronti si realizza l'interposizione.